

CIRCOLARE INFORMATIVA SETTORE CONSULENZA DEL LAVORO - PAGHE

Oggetto: Coronavirus

Decreto Coronavirus – Agosto

Con il decreto Agosto (DL 104 del 14/08/2020, entrato in vigore con il 15/08/2020) sono entrate in vigore delle disposizioni molto attese da parte dei datori di lavoro, dato che si riferiscono anche all'organizzazione del personale in merito al mese passato. Di seguito una sintesi delle novità più significative dal punto di vista giuslavoristico.

Art. 1 – Cassa Integrazione Guadagni

Proroga della durata possibile della cassa integrazione:

La regolamentazione finora in vigore in merito alla durata massima può essere sintetizzata nel modo seguente:

Tutti i datori di lavoro potevano far domanda per 18 settimane di cassa integrazione. Le domande dovevano essere ripartite in 3 periodi: prima domanda con una durata massima di 9 settimane, prima proroga possibile di 5 settimane, seconda proroga di 4 settimane. Complessivamente 9 + 5 + 4 settimane.

Con il nuovo decreto il periodo massimo viene aumentato ulteriormente di altre 18 settimane, usufruibili dal 13/07/2020 fino al 31/12/2020. Queste nuove 18 settimane sono per la metà (9 settimane) usufruibili per tutti i datori di lavoro colpiti dalla crisi senza presupposti particolari, per la metà (ulteriori 9 settimane) si deve fare la seguente distinzione aziendale:

Senza costi aggiuntivi:

- Riduzione del fatturato primo semestre (raffronto periodo 01-06/2019 con 01-06/2020) almeno del 20%;
- Inizio dell'attività aziendale dopo il 01/01/2019.

Con costi aggiuntivi:

- Contributo aggiuntivo del 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- Contributo aggiuntivo del 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Le ulteriori 9 settimane di trattamenti sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dei decreti già in vigore, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12/07/2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime 9 settimane del decreto presente.

La durata massima della cassa integrazione di 18 + 18 settimane (complessivamente 36 settimane) è pertanto solo possibile se le prime 18 settimane sono state usufruite entro il 12/07/2020.

Art. 3 – Esonero contributivo per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

Ai datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione del presente decreto (sono salve le domande di cassa integrazione residue delle prime 18 settimane, anche se collocate dopo il 12/07/2020) e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, die trattamenti di integrazione salariale, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31/12/2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei predetti mesi di maggio e giugno 2020.

Art. 6 – Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

Fino al 31/12/2020, ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che assumono (o trasformano un contratto di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato), successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall'assunzione (Importo massimo dell'esonero: € 8.060,00 su base annua, € 671,67 su base mensile ovvero € 4.030,00 per il periodo massimo di 6 mesi).

Dall'esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.

Art. 7 – Esonero contributivo per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico

L'esonero di cui all'art. 6 del presente decreto è riconosciuto con le medesime modalità sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto stagionale nel settore del turismo.

Art. 8 – Proroga o rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato

Fino al 31/12/2020 è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi (e sempre entro il limite massimo complessivo di 24 mesi) e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza di una giustificazione specifica.

Art. 14 – Proroga divieto di licenziamento per motivi oggettivi

Finora era in vigore fino al 17/08/2020 per tutti i datori di lavoro un divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Questo divieto viene nuovamente prorogato, anche se la scadenza del divieto dipende dalla situazione aziendale:

Si fa una distinzione tra datori di lavoro che ricorrono ancora alla cassa integrazione e datori di lavoro che invece godono dell'esonero contributivo ai sensi dell'art. 3 del presente decreto.

- Nel primo caso il divieto si proroga per il periodo di cassa integrazione ancora spettante;

- Nel secondo caso per il periodo dell'esonero contributivo con occupazione contemporanea di tutti i lavoratori dipendenti.

Ogni licenziamento può essere impugnato.

Licenziamenti per effettiva chiusura dell'attività aziendale sono sempre possibili.

L'effettiva attuazione delle nuove disposizioni dipende come sempre dalla pubblicazione delle rispettive circolari attuative (INPS, Ministero del lavoro).

Per informazioni aggiuntive siamo naturalmente sempre a Vostra disposizione.

www.contracta.it – Tel. 0473/497902 – E-Mail: personal@contracta.it

Merano, agosto 2020